

T.A.R. Puglia sez. prima, sent. NRG 418/2017, ud. 23/5/2018; dep. **OMISSIS**

Pres. A. Scafuri est. D. Zonno.

OMISSIS

Ricorso per l'annullamento

- del D.R. n. 106/2017, dell'1.2.2017, mediante il quale il rettore ha disposto la nomina del prof. B a professore ordinario per il **OMISSIS** - settore concorsuale **OMISSIS**, Dipartimento di **OMISSIS** dell'Università di **OMISSIS**

- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di **OMISSIS** dell'1.2.2017, con la quale è stata disposta la definitiva approvazione della proposta di chiamata del predetto docente in qualità di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare **OMISSIS**, settore concorsuale **OMISSIS**, presso il dipartimento di **OMISSIS**, con decorrenza 2.2.2017;

- nonché di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale;

OMISSIS

FATTO e DIRITTO

L'Università **OMISSIS**, con D.R. n. 1166/2016, recante data 26.9.2016, ha indetto una procedura valutativa, riservata ai docenti interni, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore concorsuale **OMISSIS** mediante chiamata ai sensi dell'art.24, co. 6, L. n. 240/2010.

Hanno presentato domanda di partecipazione l'odierno ricorrente, prof. A, e il prof. B, controinteressato nel presente giudizio, entrambi professori associati confermati di **OMISSIS**, in servizio presso l'Università **OMISSIS** ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, L. n. 240/2010 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura valutativa, così come prescritto dal bando.

In data 5.12.2016, con D.R. n. 1503/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta da tre docenti, due dei quali sorteggiati da un elenco di quattro professori ordinari di **OMISSIS** indicati dal Dipartimento di **OMISSIS**, ed un terzo, il prof. C (professore della stessa Università, indicato come membro interno), designato direttamente dal predetto Dipartimento.

OMISSIS

L'individuazione del componente interno quale membro della Commissione di valutazione è stata contestata dal ricorrente, il quale, prospettando la sussistenza di particolari rapporti di natura fiduciaria e patrimoniale tra lui ed il controinteressato, ha presentato istanza di ricusazione nei suoi confronti, rigettata con successivo D.R. n. 1/2017.

La Commissione, in seguito, esaminata la documentazione presentata dai candidati e, in particolare, i *curricula*, le attività didattiche e di ricerca, le pubblicazioni scientifiche prodotte e gli incarichi istituzionali da essi assunti, ha individuato il controinteressato quale candidato più qualificato a ricoprire il ruolo oggetto del procedimento *de quo*.

In particolare, con il verbale n. 3 del 23.1.2017, ha precisato che: *"il prof. A, pur qualificato per gli altri criteri, non integra quello dell'intensità e della continuità delle pubblicazioni, a partire dal conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di I fascia; inoltre, la produzione scientifica del prof. B, oltre a presentare continuità anche dopo il conseguimento dell'ASN di I fascia, è qualitativamente superiore a quella del prof. A. In conclusione, la Commissione giudica il prof. A meno qualificato a ricoprire il posto di ruolo messo a bando, rispetto al prof. B che, al contrario, è pienamente qualificato"*.

Approvati gli atti della procedura valutativa (con decreto del pro rettore n. 77 del 24.1.2017), il Consiglio di Dipartimento di **OMISSIS**, con verbale del 25.1.2017, ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata dell'odierno controinteressato, in seguito approvata nella seduta del 1.2.2017.

Il procedimento si è concluso con l'adozione, in pari data, del D.R. n. 106/2017, mediante il quale il rettore ne ha disposto la nomina a professore ordinario per il **OMISSIS** settore concorsuale **OMISSIS**, e la successiva presa di servizio del docente in data 2.2.2017.

È, quindi, insorto l'odierno ricorrente, che, con ricorso depositato telematicamente in data 24.4.2017, ha adito questo giudice per ottenere l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti del procedimento, nonché degli ulteriori atti precedentemente adottati dagli organi di Ateneo e meglio specificati in oggetto, prodromici all'avvio dello stesso.

Ha proposto, altresì, istanza istruttoria.

OMISSIS

Il docente sostiene - questo in estrema e doverosa sintesi il contenuto delle doglianze e l'assunto su cui si fonda il ricorso - che il procedimento nel suo complesso sia stato caratterizzato da varie illegittimità tese a favorire il suo antagonista, al contempo penalizzandolo ingiustamente.

Le censure sono articolate in quattro parti, aventi ad oggetto:

1. La fase preliminare alla procedura valutativa;
2. La composizione della Commissione e l'istanza di riconsuazione;
3. L'illegittimità degli atti della Commissione;
4. Il verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.1.2017 e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'1.2.2017 (ovverosia la proposta della chiamata in servizio del controinteressato e la sua approvazione).

In data 10.5.2017, con memoria e contestuale ricorso incidentale, su cui ci si soffermerà nel prosieguo, si è costituito in giudizio il controinteressato, replicando puntualmente alle censure svolte da parte ricorrente.

Si è, altresì, costituita in resistenza l'Università degli studi **OMISSIS** per mezzo dell'Avvocatura dello Stato

OMISSIS

Tanto premesso, il ricorso principale è complessivamente infondato.

Per maggiore chiarezza espositiva le censure verranno partite e scrutinate secondo la struttura in precedenza indicata.

1. La fase preliminare alla procedura valutativa.

Il ricorrente lamenta, preliminarmente, l'illegittimità del regolamento relativo ai criteri generali per la proposta dipartimentale di copertura dei posti di professore di ruolo (emanato con D.R. n. 873/2016, prot. n. 18997-I/3, in data 6.7.2016, in modifica del precedente) per violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa ed eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità.

OMISSIS

Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 e degli artt. 22 ss, L. n.241/90, nonché il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, lamentando la mancata ostensione della documentazione procedimentale.

Asserisce, quindi, la negligenza della condotta serbata dall'Amministrazione, poiché non più in possesso della documentazione richiesta, già ritirata dall'altra candidata.

Pur prescindendosi dall'esame dell'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa del controinteressato, la censura mossa da parte ricorrente deve ritenersi destituita di fondamento.

La mancata conoscenza degli atti, evidentemente, non incide sulla loro legittimità o di quelli successivi e, nella specie, sulla legittimità della procedura concorsuale, ma esclusivamente, sulla eventuale conoscenza dei vizi degli stessi.

In altre parole, non vi è un nesso di dipendenza necessaria tra la mancata ostensione degli atti istruttori e la denunciata illegittimità dell'atto conclusivo del procedimento, pur non mancandosi di evidenziare che eventuali condotte fraudolente (pur se non emerse in modo specifico nel corso del presente processo) possano trovare concreta sanzione in altra sede (disciplinare ovvero penale).

Non può non evidenziarsi, poi, che, pur nel rispetto dell'insindacabile scelta del ricorrente di non esperire azione di accesso agli atti, non è possibile ovviare alla mancata ostensione di atti amministrativi attraverso l'esercizio di azione impugnatoria, essendo appunto previsto a tal fine l'apposito rimedio ex art. 116 c.p.a.

OMISSIS

Con la quarta censura, il docente si duole dell'illegittimità della delibera del 21.9.2016, recante il profilo da inserire nel bando e dell'illegittimità del bando stesso (D.R. n. 1166/2016) in *parte qua*, lamentando l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

OMISSIS

2. La composizione della Commissione e l'istanza di ricusazione.

Con un articolato motivo di ricorso, il ricorrente deduce, *in primis*, l'illegittimità del D.R. n.1/2017 di rigetto dell'istanza di ricusazione presentata nei confronti del prof. C, censurando la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, nonché l'ingiustizia manifesta del decreto *de quo* ed, in seguito, la violazione da parte del docente del dovere di astensione.

Lamenta, in termini generali, la sua incompatibilità a comporre la Commissione in questione.

In tesi di parte ricorrente, il componente verserebbe in un'evidente situazione di conflitto di interessi, la quale, minandone l'imparzialità, gli impedirebbe di valutare obiettivamente la posizione dell'altro candidato.

Sostiene che detta incompatibilità sarebbe desumibile, anzitutto, dal cospicuo numero di incarichi professionali conferiti al docente dal Comune di **OMISSIS**, del quale il coniuge dell'altro concorrente è stato assessore e poi sindaco.

Gli ulteriori incarichi professionali conferiti - tra l'altro a titolo gratuito - dal padre del prof. B, e dal sopracitato coniuge di quest'ultimo, per difese dinanzi alla Corte dei Conti, costituirebbero prova - asserisce il ricorrente - di un rapporto fiduciario eccessivamente stringente, sussistente tra il componente interno e l'odierno contro interessato.

Afferma, inoltre, a sostegno della propria tesi, che la collaborazione tra i due (pacificamente l'uno allievo dell'altro - così come allievo è stato l'odierno ricorrente) intercorrerebbe ininterrottamente dal 1992 e che l'intera carriera del suo concorrente sarebbe stata pressoché "governata" (v. p. 22 ricorso) dal professore in questione, il quale avrebbe, infatti, valutato positivamente e "creato" la quasi totalità dei titoli del medesimo.

L'esistenza di una particolare contiguità sarebbe, infatti, desumibile sia dal coinvolgimento del docente nell'attività didattica e scientifica del controinteressato che dalla partecipazione di

quest'ultimo, sin dal 2007, alla redazione della rivista **OMISSIS** della quale il docente componente di Commissione è direttore.

L'infondatezza nel merito del presente motivo, vero punto nodale della controversia, esime il Collegio dall'esame dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa di parte resistente.

Occorre preliminarmente evidenziare che esula del tutto dal *thema decidendum* l'esistenza, pur suggestivamente accennata dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, dell'esistenza di conclamata acredine tra sé medesimo ed il membro interno.

Tale circostanza, infatti, pur se indicata, non è stata posta a fondamento di alcun reclamato obbligo di astensione o ragione di incompatibilità tra i due, restando, quindi, una allegazione priva di rilievo nell'ambito della controversia.

Tanto premesso, nell'ambito dei concorsi universitari, dato il carattere ristretto della comunità scientifica, è ovviamente assai frequente l'esistenza di rapporti tra componenti della Commissione e candidati, sicché costituisce approdo consolidato della giurisprudenza amministrativa la constatazione che *"i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione d'esame e i candidati, non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio tra i candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili"* (v. CdS, Sez. VI, n. 3276/2012; T.A.R. Toscana, n. 236/2012) ed anche perché soddisfano esigenze di *"approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti"* (v. CdS, Sez. VI, n. 5885/2010).

Pertanto, non ogni rapporto di conoscenza e collaborazione tra candidati e componenti delle Commissioni giudicatrici comporta l'obbligo di astensione.

Infatti, per costante orientamento espresso dalla giurisprudenza formatasi in materia, *"non costituisce ragione d'incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, mentre l'obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza di interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato,*

non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario" (v. CdS, Sez. V, n. 4782/2011), nonché in caso di un "concreto sodalizio di interessi economici di lavoro e professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia obiettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza" (v. T.A.R. Lazio n. 6945/2013).

E', dunque, non la semplice esistenza di rapporti a determinare l'incompatibilità, bensì la loro particolare e significativa intensità ovvero il comune denominatore economico.

Orbene, tanto premesso, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, non emergano elementi tali da far ritenere con ragionevole certezza che il rapporto tra esaminatore ed esaminando esorbiti dal normale rapporto fiduciario intercorrente tra componenti dello stesso Istituto universitario e della stessa Università ovvero sia della stessa "scuola" (intesa come corrente di pensiero scientifico), non potendosi, quindi, affermare, sulla base dei dati fattuali prospettati, che l'imparzialità del docente sia stata minata dalla sussistenza del predetto rapporto.

Peraltro, nel caso di specie, occorre porre in rilievo che il Professore ricusato ha svolto funzioni di membro interno alla Commissione, la cui natura ontologica è, pertanto, caratterizzata dall'intraneità all'Istituto e dalla necessaria cooperazione e conoscenza scientifica con i candidati, sicché non sarebbe astrattamente possibile ipotizzare rapporti di scarsa collaborazione pregressa.

Più nello specifico, per quanto concerne gli incarichi professionali conferiti dal Comune di **OMISSIS**, si evidenzia, da un lato, che gli stessi sono risalenti nel tempo e tanto sarebbe sufficiente ad escludere l'esistenza di un attuale conflitto di interessi; dall'altro, che detti conferimenti risultano giustificati dalla notorietà del professore nella comunità locale, per avere egli ricoperto il ruolo di docente presso l'Università di **OMISSIS** ed altresì esercitato la professione forense nella città di **OMISSIS**.

Tale assunto sembra poi corroborato dalla circostanza che numerosi incarichi sono stati conferiti anche quando l'Amministrazione comunale era retta da schieramenti politici diversi da quello del coniuge del controinteressato, quando quest'ultimo aveva ormai interrotto la propria attività politica.

Analogamente, l'espletamento di incarichi a titolo gratuito in favore del coniuge e del padre **OMISSIS**, proprio in quanto sporadici e risalenti nel tempo (assunti rispettivamente nel 2006 e nel 1994), non consente di affermare, anche sulla scorta dei suindicati orientamenti giurisprudenziali, che il rapporto fiduciario trascenda *l'id quod plerumque accidit* tra membri della comunità accademica depositari di stima reciproca.

In altri termini, ritiene il Collegio, che non possa ritenersi irragionevole la circostanza per cui un professionista assuma degli incarichi gratuiti in favore di parenti e/o affini dei propri colleghi, in quanto ciò non deroga ad un dato di normale esperienza e si giustifica in nome del rapporto di colleganza e stima.

In ordine, poi, al coinvolgimento del professore nella produzione scientifica del candidato, deve rilevarsi che, sebbene il numero di opere redatte congiuntamente sia cospicuo (18 pubblicazioni su 28 complessive), esso non coincide con la totalità delle pubblicazioni scientifiche dell'odierno controinteressato, dovendo, pertanto, escludersi che, egli sia stato il suo unico referente.

Come evidenziato, infatti, sarebbe quasi impossibile ipotizzare che non vi siano rapporti di collaborazione tra membri del mondo accademico (e nella specie dello stesso Istituto) atteso il carattere ristretto e circoscritto dello stesso.

Per le medesime ragioni, deve ritenersi che la partecipazione della controinteressato al comitato scientifico della rivista **OMISSIS** costituisca una normale ipotesi di collaborazione intellettuale, attesa la pluralità dei componenti la redazione e la natura assolutamente conforme ai compiti accessori all'insegnamento di tale attività.

Né può sostenersi il contrario, attesa la mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi idonei ad attestare l'esistenza di un sodalizio professionale e di una cointeressenza economica, non potendosi quindi escludere che, come non di rado accade, da tale collaborazione non derivi alcun reciproco vantaggio economico.

La tesi del Collegio trova poi conforto anche nel parere dell'A.N.A.C. che, su segnalazione del ricorrente in ordine al ritenuto conflitto di interessi, ha ritenuto, con delibera n. 384 del 29.3.2017, non sussistere sufficienti elementi indiziari per affermare l'esistenza di un conflitto di interessi e il

conseguente obbligo di astensione in capo al professore, nonostante le perplessità che la fattispecie concreta possa destare in ordine all'obiettività della valutazione del Commissario, ravvisando, pertanto, l'opportunità suggerire l'inserimento, all'interno del codice etico dell'Università di **OMISSIS**, di specifici obblighi di astensione in materia di concorsi universitari.

3. Gli atti della Commissione.

Nella terza parte dell'atto introduttivo, parte ricorrente deduce, anzitutto, la violazione dell'art. 14 del Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato (emanato con D.R. n. 923/2016, prot. n. 19731-13, in data 14.7.2016) e, inoltre, l'eccesso di potere sotto plurimi profili.

Richiamando il suindicato art. 14, sostiene che compito della Commissione sia quello di indicare al Consiglio di Dipartimento il candidato o i candidati ritenuti qualificati e che sia quest'ultimo, poi, in presenza di più candidati qualificati, ad individuare quello da proporre al Consiglio di Amministrazione.

Asserisce che, nel caso di specie, invece, la Commissione, non solo sarebbe stata contraddittoria - per avere ripetutamente ritenuto qualificati entrambi i candidati ed avere poi, nella relazione finale, indicato come candidato qualificato il solo odierno controinteressato - ma avrebbe, altresì, travalicato i limiti ad essa imposti, inducendo in errore il Consiglio di Dipartimento, o comunque, incidendo sui poteri ad esso attribuiti.

Successivamente, con un articolato gruppo di doglianze, parte ricorrente censura la condotta della Commissione, rilevando l'eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e travisamento dei fatti.

Sarebbe, anzitutto, ravvisabile la contraddittorietà tra le valutazioni espresse dalla Commissione e i giudizi espressi sui candidati in seno alla procedura di abilitazione nazionale e nelle VQR.

Si duole, poi, della violazione dell'art. 4 del bando, nonché degli autolimiti contenuti nel verbale n. 1, lamentando, altresì, il vizio di eccesso di potere.

Sostiene - atteso il frequente riferimento nei verbali al deposito, da parte del vincitore, dei giudizi ASN - l'insussistenza di un onere di allegazione di tali giudizi, non costituendo essi elemento di valutazione

e che, qualora la Commissione avesse voluto - disattendendo le previsioni del bando - includerli tra i criteri valutativi, avrebbe necessariamente dovuto comunicarlo ad entrambi i candidati.

Censura, infine, le motivazioni rappresentate dalla Commissione in relazione alla "continuità temporale ed intensità della produzione scientifica", al fine di giustificare la superiorità del suo concorrente.

In particolare, in tesi di parte ricorrente, non corrisponderebbe al vero l'assunto sostenuto dalla Commissione, secondo cui la sua produzione scientifica si sarebbe sostanzialmente arrestata al 2013, dovendosi, invece, considerare le dieci opere (sei scientifiche e quattro divulgative) pubblicate dal 2013 in poi.

Al contempo, il requisito della continuità temporale non sussisterebbe in capo all'altro candidato, attesa l'assoluta assenza di pubblicazioni dal 1994 al 2002 e, quindi, fino al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

Le doglianze dedotte con il presente motivo non possono trovare accoglimento, essendo le censure svolte da parte ricorrente afferenti ad aspetti di merito - involgenti la discrezionalità tecnica della P.A. - e non ravvisandosi, nella specie, tangibili profili di irragionevolezza nelle valutazioni operate dalla Commissione.

Ciò premesso, il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene comunque opportuno precisare che l'assunto di parte ricorrente in ordine alla contraddittorietà tra la valutazione resa nei verbali e quella esternata nella relazione finale, è smentito in punto di fatto.

Come, infatti, si desume dalla lettura dei verbali - ai quali per esigenze di sintesi si rinvia - nei giudizi della Commissione più volte emergono profili di criticità relativi alla produzione scientifica del ricorrente, tali, evidentemente, da aver indotto i commissari a ritenere l'altro docente come unico candidato qualificato, come pacificamente previsto dal suindicato art. 14, Reg. n. 923/2016.

Né ciò può essere smentito dall'utilizzo di un'espressione più mite, quale appunto "meno qualificato", in luogo di "non qualificato", perché ciò risponde ad esigenze di maggiore eleganza stilistica, tenuto conto anche del calibro professionale degli esaminandi.

Per quanto poi sostenuto in ordine al "sostanziale arresto" della produzione scientifica del ricorrente al 2013, la tesi della Commissione risulta confermata dal curriculum del docente, nel quale, per l'anno 2014, sono indicate esclusivamente tre pubblicazioni e per i due anni successivi non è invece indicata alcuna pubblicazione.

Nulla quaestio, in merito al deposito dei giudizi ASN, atteso che, come chiarito dalle parti resistenti, essi sono stati utilizzati esclusivamente a titolo di conferma del giudizio espresso, senza assurgere, tuttavia, ad elemento di valutazione.

4. Il verbale del Consiglio di Dipartimento del **OMISSIS** e la delibera del Consiglio di Amministrazione del **OMISSIS**, con la relativa presa di servizio del **OMISSIS**

Sostiene il ricorrente che il verbale del Consiglio di Dipartimento del **OMISSIS** sarebbe illegittimo, in quanto su esso si rifletterebbe l'invalidità della relazione finale adottata dalla Commissione, la quale, ingiustamente e in contrasto con i precedenti verbali, ha individuato come unico candidato qualificato il controinteressato.

Il Consiglio di Dipartimento, quindi, si sarebbe, in tesi, supinamente allineato alle illegittime valutazioni della Commissione, non esercitando il potere di scelta ad esso attribuito dall'art. 15 del Regolamento recante la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato.

La delibera del Consiglio di Amministrazione del **OMISSIS**, infine, sarebbe illegittima, anzitutto, per invalidità derivata ed, altresì, perché adottata - ignorando le sue sollecitazioni - senza tener conto degli effetti erariali prodotti dal paventato annullamento degli atti asseritamente invalidi, denotando così la violazione, da parte dell'Organo *de quo*, del principio di buon andamento.

Le censure sono infondate.

Anzitutto, rinviando a quanto precedentemente rilevato in ordine all'individuazione da parte della Commissione del controinteressato come unico candidato qualificato, non può ravvisarsi l'illegittimità del verbale del **OMISSIS**, essendo preclusa al Consiglio di Dipartimento la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata di un soggetto diverso da quello indicato dalla Commissione (e quindi, nel caso in esame, di un soggetto diverso dall'odierno controinteressato).

Dalla piana lettura dell'art. 15 Reg. n. 923/2016, infatti, si desume, al più, la facoltà del Consiglio di Dipartimento di non procedere ad alcuna chiamata, qualora non condivida l'operato della Commissione.

OMISSIS

Per le precedenti considerazioni il ricorso, nel complesso, non può trovare accoglimento.

L'infondatezza nel merito del ricorso principale, secondo regole di stretta ortodossia processuale, esimerebbe il Collegio dalla trattazione del ricorso incidentale, la quale, tuttavia si ritiene opportuna, per ossequio al principio di effettività della tutela e per esigenze di giustizia sostanziale, nonché per prevenire futuro contenzioso.

Con il ricorso incidentale, l'odierno controinteressato contesta la legittimità dei verbali della Commissione (nn. 2 e 3) e degli atti conseguenti approvati dagli organi di Ateneo, deducendo la violazione dell'art. 14 del Regolamento sulle procedure di chiamata (Reg. n. 923/2016) e dell'art. 8 del bando di concorso, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed insussistenza dei presupposti.

Contesta, in particolare, la valutazione operata dalla Commissione, sostenendo che avrebbe errato nel ritenere, come ha fatto, che l'altro candidato sia in possesso di un profilo scientifico congruo alle esigenze didattiche, di ricerca e scientifiche richieste dal Dipartimento di **OMISSIS**.

Reclama, in sostanza, da parte della Commissione, un giudizio di inidoneità nei confronti del suo concorrente.

Anche il ricorso incidentale si appalesa infondato.

Sul punto è sufficiente rilevare che sia i giudizi individuali sia quello collegiale espressi nella seduta del **OMISSIS** motivano ampiamente, facendo puntuale riferimento al prestigioso *curriculum* del ricorrente, in ordine alle ragioni della ritenuta congruità. Tale giudizio, in considerazione delle complessive, articolate, poliedriche (non solo nazionali) esperienze e della apprezzabile produzione scientifica, non evidenzia alcun elemento di irragionevolezza.

La complessità della fattispecie dedotta in giudizio e la reciproca soccombenza tra le parti private, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale ed incidentale, così come in epigrafe proposti, li respinge.

OMISSIS
